

Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15.
Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 51 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) e all'articolo 14 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), adotta il Piano di gestione integrata delle aree costiere, di seguito denominato Piano, al fine di promuovere la tutela e la razionale utilizzazione della zona costiera e delle sue risorse.

2. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, costituisce parte integrante del Piano di cui al comma 1.

Art. 2
(Principi della pianificazione)

1. Il Piano disciplina gli interventi sulla costa secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della pianificazione integrata della zona costiera.

2. Il Piano adotta l'unità fisiografica al fine di individuare l'ambito di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l'esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale.

Art. 3
(Contenuto e finalità del Piano)

1. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità:

a) individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che insistono sulle aree costiere;

b) verifica le condizioni attuali del litorale marchigiano, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;

c) definisce, previa valutazione ambientale strategica di

cui alla direttiva 2001/42/CE, un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi;

d) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee.

2. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:

- a) alla difesa del litorale dall'erosione marina e al ripascimento degli arenili;
- b) all'armonizzazione dell'utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera, tenendo conto anche di quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione vigenti;
- c) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell'originario stato naturale dei luoghi;
- d) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.

3. Nella predisposizione del Piano la Regione assicura il coordinamento con le Regioni limitrofe.

4. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per stabilire le priorità di intervento.

Art. 4
(Procedura di formazione)

1. Il Piano di gestione integrata delle aree costiere è un piano regionale di settore ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e il Comitato economico sociale, adotta la proposta di Piano e la trasmette al Consiglio regionale che la approva con propria deliberazione entro novanta giorni.

3. Copia del Piano è pubblicata in apposito supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa ai comuni costieri.

4. Gli aggiornamenti al Piano sono approvati con le procedure di cui al presente articolo. Le disposizioni relative al Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottate e modificate sentiti i soggetti indicati dall'articolo 6, comma 3, della legge 494/1993.

Art. 5
(Monitoraggio)

1. La Regione assicura le azioni di monitoraggio, con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa del litorale dall'erosione marina e di ripascimento del litorale.

CAPO II
Competenze

Art. 6
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

- a) aggiornamento del Piano e del Sistema informativo territoriale (SIT);
- b) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili;
- c) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa;
- d) approvazione dei progetti riguardanti le opere di difesa della costa;
- e) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini, di fondali salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);
- f) autorizzazione dell'attività di posa e condotta di cavi e condotte in ambito regionale ai sensi del d.m. 24 gennaio 1996;
- g) formulazione dei pareri sulle autorizzazioni di posa e condotta di cavi e condotte di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del d.m. 24 gennaio 1996;
- h) funzioni e attività che, per loro natura o rilevanza, richiedono l'esercizio unitario e a livello regionale.

Art. 7

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa, qualora ne siano incaricati dal servizio regionale competente e secondo i criteri da questo stabiliti, avvalendosi, se necessario, delle forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- b) manutenzione delle opere di difesa della costa, con il concorso finanziario della Regione;
- c) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili ad implementare il SIT.

Art. 8

(Finanziamento del Piano)

1. Il Piano contiene una programmazione pluriennale degli interventi, con indicazione dei costi e delle relative coperture finanziarie.
2. Alla copertura finanziaria dei costi provvedono lo Stato e la Regione; i Comuni ed i soggetti portatori di interessi privati concorrono alla copertura finanziaria dei costi secondo le proprie capacità finanziarie.
3. Per l'anno 2004, le spese conseguenti all'attuazione della presente legge sono iscritte in appositi capitoli di bilancio; la Giunta regionale è autorizzata, se necessario, ad istituire detti capitoli o modificare quelli esistenti nell'ambito dell'UPB 4.22.03, per le spese correnti, e dell'UPB 4.22.04, per le spese di investimento, senza aumento degli stanziamenti delle UPB stesse.
4. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, ai sensi dell'articolo 6

della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 14 luglio 2004

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Note all'art. 1, comma 1

- Il testo dell'articolo 51 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è il seguente:

“Art. 51 - (Funzioni della Regione) - 1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- b) la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;
- c) lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, L.R. 6 novembre 2002, n. 23;
- d) la concessione di grandi derivazioni d'acqua di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.”

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo) è il seguente:

“Art. 14 - (Funzioni esercitate dalla Regione) - 1. La Regione, in materia di difesa del suolo, esercita, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:

- a) l'approvazione di strumenti pianificatori e programmatori di dimensione o rilevanza regionale di cui all'art. 10, comma 2, e la verifica di compatibilità degli

atti di programmazione delle province di cui all'art. 15 della L.R. n. 46 del 1992;

b) l'attività di indirizzo e coordinamento, le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di conferimento di funzioni amministrative;

c) l'approvazione dei piani di bacino interregionali ai sensi dell'art. 19 della legge n. 183 del 1989;

d) l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale;

e) la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi a difesa delle coste e degli abitati costieri;

f) *lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, L.R. 6 novembre 2002, n. 23;*

g) il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche;

h) le concessioni di grandi derivazioni di acqua di cui all'art. 6 del T.U. approvato con R.D. n. 1775 del 1933;

i) la programmazione delle attività conoscitive di cui al D.P.R. 7 gennaio 1992.”.

Note all'art. 1, comma 2

- Il testo del comma 3 dell'art. 6 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) è il seguente:

“Art. 6 - Omissis.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.”.

- La legge 4 dicembre 1993, n. 494 reca: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. c)

La direttiva 2001/42/CE reca: “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”.

Nota all'art. 4, comma 1

Il testo dell'art. 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:

“Art. 7 - (*Piani regionali di settore*) - 1. I piani regionali di settore definiscono specifici interventi attuativi del PRS, indicando:

- a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi in relazione alle finalità del PRS con riferimento a settori specifici;
- b) la loro connessione con altri interventi della Regione, dello Stato, della Comunità Economica Europea o degli enti locali;
- c) la disciplina delle attività pubbliche e private inerenti al settore e l'uso delle relative risorse;

d) i modi e i tempi degli interventi e i criteri per la loro localizzazione;

e) i criteri e le modalità per la concessione di eventuali sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

f) i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e della gestione;

g) le risorse organizzative necessarie per l'attuazione e le modalità per disporne;

h) gli eventuali accordi di programma previsti o stipulati per la loro realizzazione;

i) la spesa totale e quella regionale, la ripartizione per tipo di costo e per durata, con la valutazione degli investimenti in termini di analisi di costi benefici.

2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti la conferenza regionale delle autonome e il comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

3. L'inosservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 è causa di invalidità dei singoli provvedimenti relativi agli interventi previsti nei programmi.

4. Per gli interventi previsti da norme dello Stato e della CEE e integralmente finanziati dagli stessi, i relativi programmi sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali direttamente interessati.

5. Salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme statali o comunitarie, il parere degli enti locali deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione del piano; in mancanza, se ne prescinde.

6. Se durante la negoziazione con gli organi dello Stato o della Comunità Economica Europea, vengono richieste modifiche sostanziali, la Giunta sottopone nuovamente, per il relativo parere, il programma modificato alle commissioni consiliari e agli enti locali interessati.

7. Con riferimento alle azioni previste dal PRS e dai piani di settore, la Giunta regionale predispone, previa valutazione del nucleo di valutazione di cui all'art. 28 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, una dotazione di progetti definiti nelle loro caratteristiche tecniche ed economiche, tali da consentire la loro immediata realizzazione quando si verifichino le condizioni previste per il loro finanziamento.”.

Nota all'art. 4, comma 4

Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito il legge 494/1993, vedi nelle note all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 6, comma 1, lett. e)

Il testo dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale) è il seguente:

“Art. 21 - (*Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera*) - 1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente

per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.”.

Nota all'art. 6, comma 1, lett. f) e g)

Il d.m. 24 gennaio 1996 reca: “Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino.”.

Nota all'art. 7, comma 1, lett. a)

Il testo degli artt. 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è il seguente:

“Art. 30 - (*Convenzioni*) - 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”

“Art. 31 - (*Consorzi*) - 1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m),

e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.”

“Art. 32 - (*Unioni di comuni*) - 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.”

“Art. 33 - (*Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni*) - 1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, indi-

viduando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1. favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2. prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione."

"Art. 34 - (*Accordi di programma*) - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto."

"Art. 35 - (*Norma transitoria*) - 1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale."

Nota all'art. 8, comma 4

Il testo dell'art. 6 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 6 - (*Leggi di spesa*) - 1. Le leggi che prevedono atti-

